# IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO E LE MODALITÀ DI PRODUZIONE<sup>8</sup>

# Cosa e'

Il **P.E.I.** (Piano Educativo Individualizzato) è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l'alunno con disabilità, per un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art.12 della Legge 104/92. (D.P.R. 24/2/1994.-art.5)

Per ogni alunno con disabilità inserito nella scuola viene redatto il **P.E.I.**, a testimonianza del raccordo tra gli interventi predisposti a suo favore, per l'anno scolastico in corso, sulla base dei dati derivanti dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale.

Gli interventi propositivi vengono integrati tra di loro in modo da giungere alla redazione conclusiva di un **P.E.I.** che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili. (D.P.R. 24/2/94.-art.5) La strutturazione del P.E.I. è complessa e si configura come mappa ragionata di tutti i progetti di intervento: didattico-educativi, riabilitativi, di socializzazione, di integrazione tra scuola ed extra-scuola.

#### Quando si fa

Dopo un periodo iniziale di osservazione sistematica dell'alunno in situazione di handicap, - di norma non superiore a due mesi- durante il quale si definisce e si attua il progetto di accoglienza, viene costruito il P.E.I. con scadenza annuale.

Deve essere puntualmente verificato, con frequenza trimestrale o quadrimestrale.(D.P.R. 24/2/94-Art.6). Nel passaggio tra i vari ordini di

scuola, esso viene trasmesso, unitamente al Profilo Dinamico Funzionale aggiornato, alla nuova scuola di frequenza.

#### Chi lo fa

Il P.E.I. è "redatto congiuntamente dagli operatori dell'U.L.S.S., compresi gli operatori addetti all'assistenza, dagli insegnanti curricolari e di sostegno e, qualora presente, dall' operatore psicopedagogico, con la collaborazione della famiglia". (D.P.R. 24/2/94-art.5). E' perciò costruito da tutti coloro che, in modi, livelli e contesti diversi, operano per "quel determinato soggetto in situazione di handicap".

La stesura di tale documento diviene così il risultato di un'azione congiunta, che acquisisce il carattere di progetto unitario e integrato di una pluralità di interventi espressi da più persone concordi sia sull'obiettivo da raggiungere che sulle procedure, sui tempi e sulle modalità sia degli interventi stessi che delle verifiche.

### Cosa contiene

Il P.E.I., partendo dalla sintesi dei dati conosciuti e dalla previsione degli interventi prospettati, specifica le azioni che i diversi operatori mettono in atto relativamente alle potenzialità già rilevate nella Diagnosi Funzionale e nel Profilo Dinamico Funzionale.

Il modello allegato fa riferimento alle aree indicate nel Profilo Dinamico Funzionale e agli obiettivi di sviluppo. Prende in considerazione:

- le attività proposte;
- le scelte metodologiche;
- i tempi di realizzazione;
- le verifiche e i criteri di valutazione.

La scheda va riprodotta per ciascuna area, o gruppo di categorie, del Profilo Dinamico Funzionale pertinente con la situazione dell'alunno.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Tratto da: "Accordo di Programma – 2007: linee guida per la produzione del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato", pp. 44-45

Ogni gruppo interprofessionale operativo può decidere il livello di dettaglio da realizzare.

# A cosa serve

Tale programma personalizzato dovrà essere finalizzato a far raggiungere a ciascun alunno con disabilità, in rapporto alle sue potenzialità, ed attraverso una progressione di traguardi intermedi, obiettivi di autonomia, di acquisizione di competenze e di abilità motorie, cognitive, comunicative ed espressive, e di conquista di abilità operative, utilizzando anche metodologie e strumenti differenziati e diversificati.

# **Verifica**

Alle verifiche periodiche partecipano gli operatori scolastici (insegnanti di classe, insegnante di sostegno, insegnante psicopedagogista), gli operatori dei servizi dell'U.L.S.S. ed i genitori dell'alunno (D.P.R. 24/2/94- art. 6).

Gli incontri verranno opportunamente concordati e calendarizzati a cura del Dirigente Scolastico, e per ogni incontro verrà redatto apposito verbale .